

*Parma, 6 giugno 2018*

## **REGOLAMENTO DI ISTITUTO**

### **PREMESSA**

La scuola, come luogo educativo di esperienze condivisibili e di formazione culturale e civile, richiede da parte di tutte le sue componenti l'osservanza di norme, che, basandosi sulla normativa vigente, regolino una positiva convivenza e favoriscano un ordinato svolgimento dei vari momenti della vita scolastica.

Pertanto, le regole di comportamento indicate in questo regolamento servono a garantire il rispetto reciproco, la cura per l'ambiente scolastico e la serenità necessaria alle attività didattiche. Solo a queste condizioni la scuola può assolvere al compito di trasmettere alle nuove generazioni il patrimonio culturale che ci accomuna. Questo compito le è stato affidato dalla collettività, che lo sostiene con i soldi dei contribuenti. È bene che tutti ne siano sempre consapevoli, in modo da valorizzare al massimo, ciascuno secondo il proprio ruolo, ogni momento della giornata scolastica

Il "**Regolamento di Istituto**" dell'**Istituto Tecnico Industriale "Leonardo da Vinci"** fa suoi i primi tre articoli dello "Statuto delle studentesse e degli studenti" (D.P.R. 24/6/1998, n° 249) che vengono di seguito interamente riportati:

### **Art. 1 - Vita della comunità scolastica**

1. La scuola è un luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante - studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
4. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

## **Art. 2 - Diritti**

1. Lo Studente ha diritto ad una formazione culturale e professionale qualificata, che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. I dirigenti scolastici e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente, negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati i loro genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro lingua e cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
  - a) un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo - didattico di qualità;
  - b) offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
  - c) iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;

- d) la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
- e) la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

f) servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

- 9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe, di corso, di istituto.
- 10. E' garantito l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola ed il diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. E' favorito, inoltre, la continuità del legame con gli ex studenti e con le loro associazioni.

### **Art. 3 - Doveri**

- 1. Gli Studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- 2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del Dirigente di istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
- 3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art. 2.
- 4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dal presente regolamento.
- 5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
- 6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.

### **Art. 4 Accesso ai locali dell'istituto, sorveglianza alunni, ingressi in ritardo**

- 1. L'accesso degli alunni ai locali dell'Istituto avviene nei dieci minuti che precedono l'inizio delle lezioni (dalle ore 7:45 alle ore 7:55 per il corso diurno, le lezioni del corso serale progetto "Sirio" hanno inizio alle ore 18:35 e terminano alle ore 23:15). Gli alunni del diurno si fermano nell'atrio della scuola in attesa dell'inizio delle lezioni. Il suono della campanella delle ore 7:55 (corso diurno) segna l'inizio della prima ora di lezione. La rilevazione delle presenze degli studenti avviene tramite badge magnetico consegnato a ogni studente. Sarà cura dei docenti in orario rilevare l'effettiva presenza in classe degli alunni e inserire sul registro elettronico di classe. In caso di ingresso in ritardo, i docenti dovranno accettare lo studente in classe, aggiornare conseguentemente il registro elettronico e firmare il permesso sul libretto delle

giustificazioni (se l'alunno lo ha portato con sé). E' compito del tutor di classe rilevare situazioni anomale (ripetuti ingressi in ritardo, ritardi nelle giustificazioni etc.) e segnalarli in Presidenza. Possono essere concessi agli studenti pendolari permessi permanenti di entrata posticipata (max 10 minuti) previa presentazione di richiesta scritta e verifica degli orari dei mezzi di trasporto. Il permesso verrà poi registrato sul badge personale dello studente e quindi tali ritardi non saranno considerati nel monte ore di assenza.

2. La scuola svolge corsi serali per adulti, con programmazione ed orari strutturati secondo il Progetto Sirio.
3. La vigilanza degli studenti all'ingresso ed all'uscita è di competenza dei docenti; pertanto i medesimi devono essere presenti in aula 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni ed attendere con la classe, in aula, il suono della campana del termine delle stesse.
4. La vigilanza durante l'intervallo è affidata, ai docenti della terza ora di lezione, secondo turni definiti e pubblicati all'inizio di ogni anno scolastico.
5. Tra le funzioni dei collaboratori scolastici rientrano tanto l'accoglienza che la sorveglianza degli alunni.
6. Gli insegnanti dell'ultima ora di lezione devono attendere con la classe, in aula, il suono della campana che segnala il termine della lezione.
7. Chiunque, estraneo alla scuola, per diversi motivi e a diverso titolo, intenda accedere ai locali dell'istituto (uffici o altro) è indispensabile che si faccia riconoscere dal personale addetto alla portineria della scuola, che è tenuto a vigilare con attenzione sulla presenza di estranei all'interno dei locali.

Per motivi di sicurezza, riservatezza e assicurativi le persone estranee alla scuola possono accedere agli uffici di segreteria e presidenza, ai laboratori e alla biblioteca solo negli orari previsti e per limitato tempo al disbrigo delle pratiche; non possono, invece, accedere alle zone frequentate dagli studenti, salvo che per attività programmate e autorizzate dagli organi collegiali.

In caso di occupazione l'accesso agli uffici, ai laboratori e alla biblioteca può essere interdetto per motivi di sicurezza.

La scuola si riserva di adire le vie giudiziarie nei confronti di quanti non rispettino quanto disposto nei commi precedenti, specie nel caso in cui da ciò derivi turbativa dell'attività didattica, o danni a persone o cose.

8. L'utilizzo e la permanenza nelle aree comuni (laboratori, aule attrezzate, biblioteca, palestre) e nelle aule assegnate alle classi o ai gruppi classe è consentito solo nell'ambito delle attività programmate dai docenti, dai consigli di classe e dagli altri organi collegiali per le ordinarie attività didattiche e per le attività integrative ed extrascolastiche.

#### **Art. 5 - Uscite anticipate**

1. Gli studenti minorenni possono uscire anticipatamente solo se prelevati da un genitore e con regolare giustificazione. Nel caso che lo studente non abbia con sé il libretto delle giustificazioni, dovrà giustificare l'uscita il giorno successivo.

2. Se lo studente è maggiorenne potrà uscire anticipatamente solo per giustificati motivi e dovrà presentare comunque la giustificazione controfirmata da un genitore o la richiesta di uscita inviata via fax alla scuola. In entrambi i casi sarà cura del docente in servizio autorizzare l'uscita annotandola sul registro di classe.
3. In caso di uscita generalizzata di tutta la classe di studenti minorenni comunicata dalla Presidenza il giorno prima, sarà cura dell'insegnante che legge la comunicazione far trascrivere sul diario l'avviso mentre l'insegnante dell'ora che precede l'uscita verificherà la presa visione del genitore, con firma per autorizzazione, sempre sul diario.
4. Tutti gli altri casi saranno valutati dalla Presidenza. Possono essere concessi agli studenti pendolari permessi permanenti di uscita anticipata (max 10 minuti) previa presentazione di richiesta scritta e verifica degli orari dei mezzi di trasporto.
5. Le richieste di uscita anticipata devono essere registrate, sia per i minorenni che per i maggiorenni, sugli appositi spazi del libretto delle giustificazioni. I permessi saranno concessi dal Dirigente, dal vicario o da uno dei suoi collaboratori. Per le richieste di uscita anticipata i libretti delle giustificazioni devono essere consegnati al collaboratore scolastico preposto entro la prima ora di lezione e verranno recapitati allo studente dal personale stesso.
6. Le uscite anticipate per motivi sportivi, devono essere documentate dalla società sportiva di appartenenza, che deve fornire il calendario degli impegni dell'alunno, unitamente ad una richiesta del genitore, se l'allievo è minore.
7. Eventuali entrate e uscite per visite mediche devono essere documentate mediante apposita certificazione.
8. Le uscite di fuori dell'orario previsto sono regolamentate e autorizzate dal dirigente scolastico o da persone da lui delegate.

#### **Art. 6 – Uscita alunni minori di 14 anni**

L'art. 19 bis al decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con legge 4 dicembre 2017, n. 172, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 5 dicembre ed entrata in vigore a far corso dal 6 dicembre 2017 dispone quanto segue in materia di uscita dei minori di 14 anni dai locali scolastici:

“1. I genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori e soggetti affidatari ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, dei minori di 14 anni, in considerazione dell'età di questi ultimi, del loro grado di autonomia e dello specifico contesto, nell'ambito di un processo volto alla loro autoresponsabilizzazione, possono autorizzare le istituzioni del sistema nazionale di istruzione a consentire l'uscita autonoma dei minori di 14 anni dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni. L'autorizzazione esonera il personale scolastico dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza. 2. L'autorizzazione ad usufruire in modo autonomo del servizio di trasporto scolastico, rilasciata dai genitori esercenti la responsabilità genitoriale, dai tutori e dai soggetti affidatari dei minori di 14 anni agli enti locali gestori del servizio, esonera dalla responsabilità connessa all'adempimento dell'obbligo di vigilanza nella salita e discesa dal mezzo e nel tempo di sosta alla fermata utilizzata, anche al ritorno dalle attività scolastiche.”

Pertanto si propone ai genitori la firma della dichiarazione di autorizzazione (Allegato A) nella quale, sulla base di una serie di circostanze relative al minore ed al suo rapporto con la scuola (quali, ad esempio, la valutazione del livello di maturità del minore medesimo, l'ubicazione della scuola rispetto all'abitazione, la valutazione del percorso da compiere, l'effettuata verifica che il figlio sia in grado di compierlo da solo, etc.), questi si assumono la responsabilità in ordine all'uscita autonoma dei minori di anni 14 dai locali scolastici al termine dell'orario delle lezioni.

#### **Art. 7 – Assenze**

1. Tutte le assenze e i ritardi devono essere giustificate utilizzando l'apposito libretto munito di fotografia entro una settimana, in caso contrario verrà assegnato un avvertimento scritto (nota disciplinare). Le giustificazioni sono ordinariamente accettate dai docenti in orario.
2. Le giustificazioni per cui sussiste dubbio sono valutate dalla Presidenza, anche in ordine alla necessità di certificazione medica, se non presentata contestualmente.
3. In caso di assenza gli studenti minorenni devono essere giustificati dai genitori o da chi ne fa legalmente le veci, utilizzando l'apposito libretto.
4. Lo studente che ha compiuto il 18° anno di età ha diritto di firmare le proprie richieste di giustificazioni.
5. Se l'assenza supera i cinque giorni consecutivi la giustificazione dovrà essere accompagnata da un certificato medico, che attesti, secondo le norme vigenti, l'idoneità dello studente a frequentare le lezioni; in caso di assenza superiore ai cinque giorni per motivi diversi dalla malattia, la giustificazione dovrà essere accompagnata da comunicazione scritta del genitore attestante la conoscenza dell'avvenuta assenza ed eventualmente i motivi che l'hanno determinata.
6. Ogni 5° periodo di assenza deve essere giustificato personalmente da un genitore. In caso di impossibilità, potrà essere prodotta apposita dichiarazione di conoscenza delle assenze, che la Presidenza si riserva di accertare.
7. La scuola informerà comunque le famiglie dell'eccessivo numero di assenze segnalato dal tutor.
8. L'assiduità della frequenza scolastica, su delibera del Consiglio di Classe, può essere considerata elemento che concorre, in sede di scrutinio finale, alla formulazione del "credito scolastico" degli studenti.

#### **Art. 8 - Norme comportamentali**

1. In ottemperanza alla Legge 584/75, art. 7, (divieto di "fumare" nei locali pubblici) è vietato fumare nei locali scolastici (aule, corridoi, scalinate, bagni, palestre, ecc.).
2. Gli insegnanti non possono ricevere estranei durante le ore di lezione, se non per motivi eccezionali (ad esempio un colloquio con genitori dei propri alunni).

3. I docenti della prima ora prelevano le carpette intestate alla classe dagli appositi contenitori nella sala insegnanti, ove saranno riposte dal docente dell'ultima ora.
4. Tutti i docenti devono inserire ogni giorno sul registro elettronico tutte le attività svolte, con espressa indicazione degli argomenti trattati e del calendario delle prove di verifica.
5. Ai docenti non è consentito, se non previa autorizzazione del Dirigente Scolastico, allontanarsi dall'aula di competenza (aula di insegnamento, laboratorio, sala insegnanti) secondo il proprio orario di servizio; in assenza degli allievi (visite guidate, manifestazioni studentesche, viaggi di istruzione, viaggi connessi all'attività sportiva) gli insegnanti sono in servizio e pertanto non devono allontanarsi dalla scuola.
6. Eventuali scambi di ore tra insegnanti, devono essere richiesti preventivamente per iscritto e autorizzati dal Dirigente Scolastico.
7. Le comunicazioni "interne" del Dirigente Scolastico e le comunicazioni "esterne" pervenute alla scuola da enti esterni all'istituzione scolastica sono riportate in appositi "registri" in sala insegnanti; le comunicazioni "interne" vengono pubblicate anche sul sito dell'Istituto.
8. Tutti i docenti, sia del corso diurno che di quello serale, ai sensi della delibera del Consiglio di Istituto (verbale n° 1 del Consiglio di istituto del 15/01/1997) devono effettuare la timbratura di entrata (prima ora di lezione) e di uscita (ultima ora) tramite il tesserino magnetico di riconoscimento, che deve essere conservato da tutto il personale durante il proprio orario di servizio, a guisa di tessera di riconoscimento.
9. L'uscita temporanea degli allievi dall'aula, dai laboratori o dalla palestra deve essere limitata ai casi di effettiva necessità e pertanto non è giustificata la presenza degli allievi nell'atrio e nei corridoi al di fuori dei periodi consentiti (inizio e fine lezioni, intervallo).
10. All'interno dell'istituto è proibito l'uso del telefonino cellulare.
11. Gli studenti devono mantenere, sempre e in qualsiasi momento della vita scolastica, nei riguardi di tutti, un comportamento corretto e pienamente responsabile, devono rispettare il lavoro dei collaboratori scolastici, non danneggiare i servizi e le suppellettili, non imbrattare i muri, non lasciare i resti della colazione (bicchieri di carta, lattine, ecc.) né lungo i corridoi, né in cortile, né per le scale, ma devono servirsi degli appositi contenitori.
12. E' parte integrante del presente Regolamento il Regolamento di Disciplina (allegato) emanato dal Capo di Istituto, in ottemperanza al DPR 249/98.
13. Ai sensi dell'art. 5 del suddetto DPR 249/98, è costituito l'Organo di Garanzia interno alla scuola, disciplinato dal Regolamento di Disciplina, costituente parte integrante del presente regolamento.

L'Organo di Garanzia è composto dal Dirigente Scolastico; un docente titolare e uno supplente designato dal Consiglio di Istituto due studenti titolari e uno supplente designato dal Comitato degli studenti, con esclusione degli studenti di cui deve essere valutata la posizione; un genitore titolare e uno supplente designati dal Consiglio di Istituto; un rappresentante del Personale Ata.

L'Organo di Garanzia è competente a decidere i ricorsi avverso le sanzioni disciplinari; inoltre decide, su richiesta degli studenti della scuola o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti (art. 5 comma 3 DPR n. 249 del 24 giugno 1998 ).

#### **Art. 9 - Assemblee**

1. Le assemblee studentesche di Istituto e di classe si richiedono a norma degli art. 13 e 14 del D. L. del 16 aprile 1994, n° 297 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado).
2. Esse devono essere richieste e comunicate con almeno cinque giorni di anticipo, accompagnate dall'ordine del giorno.
3. I vari tipi di assemblea studentesca sono considerati attività scolastica a tutti gli effetti. Alle assemblee possono assistere il Dirigente o un suo delegato ed i docenti che lo desiderano. Le ore di collettivo di classe, previste dalle norme vigenti, sono due al mese.
4. Non possono aver luogo assemblee degli studenti nel mese conclusivo delle lezioni.
5. Dell'assemblea deve essere data comunicazione preventiva alle famiglie.
6. Tra i rappresentanti degli studenti nei consigli di classe può essere eletto il comitato studentesco di istituto. Esso è l'organo di raccordo tra gli studenti ed i loro rappresentanti in Consiglio di Istituto.
7. Le assemblee dei genitori - di classe e di Istituto - si richiedono e si svolgono a norma dell'art. 15 del D. L. 16 aprile 1994, n° 297. La data e l'orario di svolgimento sono preventivamente concordati con il Dirigente. Alle assemblee dei genitori - di classe e di Istituto - possono partecipare con diritto di parola il Dirigente e gli insegnanti rispettivamente dell'Istituto e delle classi. Su temi specifici di particolare rilevanza il Presidente o il Segretario dell'assemblea può espressamente chiedere la presenza del Dirigente dell'Istituto o di un suo delegato.
8. Gli studenti, attraverso i loro organismi rappresentativi, hanno diritto a formulare proposte e pareri relativamente al Piano dell'Offerta Formativa della scuola.

#### **Art. 10 - Gli Organi Collegiali**

1. In attesa della legge di riforma degli Organi Collegiali dell'istituzione scolastica, in coerenza con il D. L. n° 59 del 6/3/1998 (dirigenza scolastica) e con il D.P.R. n° 275 dell'8/3/1999 (Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) continueranno ad essere in vigore le norme contenute nel D. L. n° 297/94.
2. La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri da parte dell'Autorità competente, è disposta dal Dirigente. Le successive convocazioni sono disposte dal Presidente del Consiglio di Istituto.

3. Gli atti del Consiglio di Istituto sono riprodotti, per i successivi adempimenti, a cura della segreteria della scuola. La pubblicità degli atti avviene mediante affissione in apposito albo, sempre a cura della segreteria della scuola, della copia integrale del verbale, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio medesimo. L'affissione all'albo avviene entro la data della successiva seduta del Consiglio. Gli atti devono rimanere esposti per l'intera durata dell'anno scolastico.
4. I verbali, nonché tutta la documentazione preparatoria, sono depositati nell'ufficio di Segreteria dell'Istituto e sono esibiti a qualsiasi membro del Consiglio che ne faccia richiesta, Per tutte le sedute del Consiglio di Istituto, copia della documentazione oggetto di discussione deve essere consegnata a tutti i componenti del Consiglio almeno cinque giorni prima della seduta.
5. La convocazione ordinaria degli Organi Collegiali (Consiglio di Istituto, Collegio Docenti, Consiglio di Classe) è disposta con preavviso di almeno cinque giorni rispetto alla data delle riunioni. Per le riunioni straordinarie il preavviso è di 3 giorni.
6. La convocazione del Collegio dei docenti è disposta dal Dirigente con una circolare interna.
7. I Consigli di Classe da tenersi, a norma dell'art. 5 del D. L. n° 297/94, con la partecipazione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori, sono programmati dal Collegio dei Docenti (su proposte della Commissione Programmazione e Progettazione del POF) ad inizio di anno scolastico e sono presieduti dal Dirigente o da un docente della classe, da lui delegato. Possono essere convocati Consigli di Classe straordinari anche su richiesta scritta e motivata della maggioranza del Consiglio, o per richiesta dei genitori o degli studenti. Il numero legale richiesto per lo svolgimento del consiglio di classe straordinario è del 50% + 1 degli aventi diritto.
8. Le elezioni per gli Organi Collegiali di durata annuale hanno luogo nello stesso giorno e, comunque, secondo le disposizioni ministeriali, entro il 31 ottobre dell'anno scolastico.

#### **Art. 11 - Diritti di informazione**

1. Ai fini della trasparenza e dell'esercizio del diritto di accesso ai documenti scolastici valgono le norme dettate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive disposizioni.
2. Appositi tabelloni e bacheche sono riservati alle comunicazioni degli Organi Collegiali, del Comitato Studentesco e dei singoli studenti, del Comitato e dell'Assemblea dei genitori, delle Organizzazioni Sindacali, dell'RSU di istituto.
3. Sono previsti appositi spazi per la diffusione di comunicazioni, avvisi e verbali. Ogni forma di comunicazione deve essere firmata, e i firmatari se ne assumono la piena responsabilità.
4. E' vietata l'affissione di manifesti che pubblicizzano prodotti o servizi offerti da privati, a meno che non abbiano finalità culturali e previa autorizzazione della presidenza.
5. Le macchine per la riproduzione delle fotocopie devono essere utilizzate da personale autorizzato dalla presidenza e l'uso di tali macchine è strettamente legato alle funzioni istituzionali proprie del personale operante all'interno della scuola.

6. La distribuzione di volantini non è consentita all'interno dell'Istituto, a meno che non si tratti di volantini stilati dalle componenti scolastiche dell'Istituto stesso.
7. Per la raccolta di fondi a qualsiasi scopo è necessaria una preventiva richiesta scritta al Dirigente Scolastico.

### **Art 12 - Uso dei locali, delle attrezzature, della Rete di Istituto**

1. Tutti gli ambienti scolastici, ed in particolare le aule e gli impianti igienico - sanitari, devono essere in ordine all'apertura della scuola.
2. La scuola non è responsabile dei beni e degli oggetti lasciati incustoditi o dimenticati al suo interno.
3. Ogni allievo è responsabile dell'aula, dei laboratori o della palestra che frequenta per le lezioni, in relazione a eventuali danni che possono essere arrecati anche con scritte e deturpamento dei muri e delle suppellettili.
4. L'uso dei locali della scuola è regolamentato da un'opportuna delibera del Consiglio di Istituto che il presente Regolamento fa propria in ogni sua parte.
5. Il funzionamento della Biblioteca, delle aule attrezzate, delle Palestre e dei vari laboratori presenti all'interno della scuola è disciplinato dai rispettivi Regolamenti allegati al presente Regolamento di Istituto.
6. Tutte le aule attrezzate della scuola (biblioteca, palestra, laboratori linguistici e di informatica) devono avere un responsabile, docente oppure aiutante tecnico, designato dal Dirigente Scolastico. Il responsabile dell'aula attrezzata deve mantenere aggiornato l'inventario dell'aula affidatagli e deve essere un riferimento per gli insegnanti che usufruiscono dell'aula per la didattica della propria disciplina (segnalazione di attrezzature non perfettamente funzionanti, richieste di allestimenti particolari, richieste di materiali, etc.).
8. L'utilizzo dello strumento "Rete di Istituto" è disciplinato dal "Regolamento per un uso etico delle risorse di rete", allegato al presente Regolamento d'Istituto.
9. L'uso dei locali della scuola è regolamentato da una delibera del Consiglio di Istituto che il presente Regolamento fa propria in ogni sua parte.

### **Art. 13 – Viaggi di Istruzione**

1. Il Consiglio d'Istituto stabilisce ogni anno le modalità per i viaggi d'istruzione, le visite culturali e i gemellaggi, sulla base delle proposte del Collegio dei Docenti.
2. Per la partecipazione alle gite, alle visite culturali e ai gemellaggi la scuola deve chiedere il consenso scritto dei genitori, specificando il costo, la durata e l'itinerario.
3. Per le disposizioni dettagliate, si fa riferimento al "Regolamento delle Gite e Viaggi di Istruzione" approvato dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto e allegato al presente Regolamento.

#### **Art. 14 - Sicurezza**

1. Tutti sono tenuti al rispetto delle norme sulla sicurezza. Oltre alle attività didattiche ordinarie, integrative e extrascolastiche, anche riunioni, assemblee, le video proiezioni, le attività musicali e teatrali devono avvenire in condizioni di sicurezza; in caso contrario non possono essere autorizzate.
2. L'occupazione abusiva dei locali della scuola costituisce violazione delle norme di sicurezza.

#### **Art. 15 - Disposizioni finali**

1. Il Regolamento diventa obbligatorio nel giorno successivo alla sua pubblicazione. Al presente regolamento potranno essere apportate tutte le modifiche che si renderanno opportune con l'esperienza e con il mutare della normativa attualmente vigente e che regola il funzionamento dell'istituzione scolastica.
2. Il Consiglio d'Istituto terrà presenti suggerimenti ed osservazioni delle varie componenti scolastiche. Per qualunque modifica o integrazione del presente Regolamento è necessaria una delibera del Consiglio d'Istituto adottata dalla maggioranza dei componenti.
3. Il presente Regolamento deve avere la massima diffusione. A tal fine sarà riprodotto a stampa in alcune copie da distribuirsi nei vari uffici di segreteria, all'albo della scuola, in forma multimediale ed eventualmente "scaricabile" all'interno del sito della scuola ([www.itis.pr.it](http://www.itis.pr.it)). All'inizio di ogni anno scolastico è cura dei docenti illustrare agli studenti sia il POF che il Regolamento di Istituto.
4. Per tutto quanto non espressamente previsto e dichiarato nel presente Regolamento, si fa riferimento alla normativa attualmente in vigore e ai seguenti documenti che ogni componente della scuola deve conoscere:
  - lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti;
  - il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) della scuola;

di cui il Regolamento Interno d'Istituto è parte integrante.